

Gli adempimenti normativi dei medici veterinari liberi professionisti

L' **art. 32 della Costituzione** tutela la **salute pubblica** “come fondamentale **diritto** dell'individuo e interesse della collettività”.

La **Legge 833/78** ha istituito il Servizio Sanitario nazionale, apportando un'innovazione al concetto di **salute** che viene inteso come l'insieme degli interventi sanitari, coinvolgendo anche le attività inerenti ai diversi settori della medicina veterinaria (la produzione degli alimenti di origine animale, la prevenzione delle zoonosi, l'educazione sanitaria, la tutela ed il benessere degli animali familiari e degli animali produttori di alimenti per l'uomo). Si parla di medicina unica: vi è un approccio multidisciplinare alla salute di uomo, animali e ambiente (**One Medicine, One Health**).

Nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, un operatore di sanità pubblica è colui che presta servizio in una struttura pubblica ed opera nell'interesse del cittadino.

L'**art. 357 c. p.** stabilisce che *sono **pubblici ufficiali** gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*. Esercitano poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

L'**art. 358 c. p.** precisa che sono incaricati di un **pubblico servizio** coloro i quali a qualunque titolo *svolgono un pubblico servizio, **legittimamente esercitato***. Per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Ai sensi dell'**art. 331 c.p.p.** i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un **reato** perseguibile d'ufficio, devono farne **denuncia per iscritto**, senza ritardo, all'Autorità giudiziaria o a quella di Polizia.

In caso di omissione o ritardo si rendono responsabili del reato di omessa denuncia di reato, punito, per i pubblici ufficiali, con la multa da 30 € a 516 € (art. 361 comma 1 c.p.) e, per gli incaricati di pubblico servizio, con la multa fino a **103 € (art. 362 c.p.)**.

I medici veterinari che nell'esercizio della professione svolgono un “**pubblico servizio**” sono **incaricati di pubblico servizio** (i **medici veterinari accreditati**).

Il medico veterinario libero professionista, **se accreditato**, può effettuare l'impianto del **microchip** e la contestuale registrazione dei dati relativi all'animale e al suo proprietario nell'Anagrafe canina regionale. Al momento dell'iscrizione di un animale in banca dati è necessario identificarne il proprietario mediante l'esibizione di un valido **documento di riconoscimento (Nota Regione Lazio prot. 33697 del 19/03/2009)** e questo deve essere **maggiorenne**.

La mancata iscrizione comporta l'irrogazione di una sanzione di € 51,65.

L'inserimento dei dati ed il rilascio della cedola d'iscrizione devono essere contestuali all'applicazione del microchip.

Il microchip deve essere introdotto (dal veterinario della ASL o dal libero professionista accreditato) **entro 60** giorni dalla nascita o **30** giorni dal possesso.

In quest'ultimo caso è necessaria l'**autocertificazione** firmata dal proprietario del cane (ai sensi del **DPR n. 445/2000**) attestante la **provenienza dell'animale**.

DGR n. 920/2006 e Determinazione 2032/2007

Se il veterinario che inserisce il microchip firma il libretto anagrafico informatico non è necessario il rilascio dell'**attestazione** di impianto microchip, altrimenti il medico veterinario esecutore dovrà compilarlo in triplice copia:

1. una dovrà rilasciarla contestualmente all'utente,
2. una dovrà inviarla all'Azienda USL competente per territorio entro **10 giorni** unitamente all'originale della ricevuta del versamento effettuato,
3. una copia dovrà mantenerla agli atti dell'ambulatorio per la durata di **5 anni**.

Qualora il medico veterinario libero professionista riscontri ad un cucciolo di **massimo tre mesi di età** un microchip già impiantato, dopo aver accertato che l'animale non è già iscritto nella banca dati regionale e nazionale e dopo aver acquisito la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la provenienza del cane, lo potrà iscrivere in Anagrafe canina riportando nelle *Note di stampa la dicitura: "Microchip già presente"*.

Qualora il medico veterinario libero professionista riscontri ad un cane **superiore a tre mesi di età** un microchip già impiantato, dopo aver accertato che l'animale non è già iscritto nella banca dati regionale e nazionale, dovrà invitare il proprietario a recarsi presso l'Azienda USL competente per territorio a cui invierà **contestuale comunicazione** in merito.

La tariffa relativa al rilascio della certificazione di iscrizione, pari a **€ 8,00**, spetta all'**Azienda USL di residenza** dell'animale iscritto.

L'Azienda USL RMA accetta i versamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o cassa CUP.

Ogni variazione anagrafica va segnalata (la morte e lo smarrimento entro **5 giorni**, il cambio di residenza e la cessione ad un nuovo proprietario entro **15 giorni**) al Servizio Veterinario della ASL che provvede all'aggiornamento dei dati presenti nell'Anagrafe canina (DGR 920/2006).

La mancata denuncia di variazione entro i termini comporta l'irrogazione di una sanzione di € 309,87.

In caso di variazione della proprietà il modulo "Denuncia di Variazione art. 14 L.R.34/97" deve essere presentato dal nuovo proprietario, **entro 15 giorni**, al Servizio Veterinario competente per territorio, che provvede ad aggiornare l' Anagrafe Canina.

Nel caso in cui il proprietario di un cane risieda al di fuori della Regione Lazio, ma ha nella stessa il domicilio da almeno **90 giorni**, deve comunque iscrivere il proprio animale nell' Anagrafe Canina della Regione Lazio.

Legge Regione Lazio 33/2003

La Legge 33/2003 "**Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci**" prevede che in ogni ASL presso gli uffici competenti alla tenuta dell'anagrafe del cane venga istituito un **registro speciale** al quale devono essere iscritti i cani appartenenti alle seguenti razze:

- pitbull,
- staffordshire terrier,
- staffordshire bull terrier,
- bullmastiff,
- dogo argentino,
- dogue de Bordeaux,
- fila brasileiro,
- cane corso e loro incroci

L'omessa registrazione comporta l'irrogazione di una sanzione di € 1.549,37 ed il proprietario è tenuto ad iscrivere immediatamente l'animale al registro.

L'iscrizione al registro deve avvenire entro **sessanta giorni** dalla nascita e, comunque entro **quindici giorni** dall'acquisizione del possesso o della detenzione.

I cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere **sottoposti ogni dodici mesi a visita veterinaria** presso i **Servizi veterinari delle aziende USL** competenti per territorio per escludere eventuali segni di lotta.

Il proprietario che non sottopone il proprio animale alla **visita veterinaria** dovrà pagare una sanzione compresa tra un minimo di euro 129,11 e un massimo di euro 774,68.

Anagrafe felina

L'Anagrafe Nazionale Felina è una banca dati **privata**, realizzata dall'ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), informatizzata, che registra i dati identificativi dei gatti dotati di microchip.

Tale servizio, essendo su base **volontaria e non obbligatoria**, non sostituisce l'Anagrafe ufficiale e non esonera il proprietario che intende portare all'estero il proprio gatto, dalla registrazione nella banca dati dell'Anagrafe canina regionale.

Quando viene iscritto un gatto (o un furetto) nell'Anagrafe canina regionale, se il medico veterinario libero professionista inserisce i dati del proprietario e dell'animale nella banca dati della Regione Lazio, il proprietario **non dovrà versare nulla alla ASL**, altrimenti, se non vengono inseriti i dati, dovrà effettuare un versamento di **€ 5,00** (mai di € 8,00).

Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2013

Nota Ministero della Salute n. prot. DGSAF 0016240-31/07/2014

Stabilisce:

1. che il **proprietario** o detentore di un gatto, su base **volontaria**, faccia **identificare** l'animale entro il secondo mese di vita mediante l'applicazione del microchip;
2. che i gatti delle **colonie feline** vengano **identificati** al momento della sterilizzazione e registrati in Anagrafe regionale a nome del Comune competente per territorio;
3. il **divieto di vendita e cessione**, a qualsiasi titolo, di cani e gatti **non identificati** e registrati nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi.

Passaporto Europeo Regolamento CE 576/2013

Il 29 dicembre 2014 entra in vigore il Regolamento CE **576/2013** (che abroga il Reg CE 998/3003) e considera identificabili tutti i cani con il **microchip** o con il **tatuaggio**, se chiaramente **leggibile** (*secondo il Reg. CE 998/3003 il tatuaggio, ancorché leggibile, era comunque valido fino al 3 luglio 2012*).

L'**art. 5 comma 1** stabilisce che il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che si possono movimentare non deve essere superiore a **cinque** e che questi siano **accompagnati dal proprietario o da una persona autorizzata** vale a dire da una persona fisica che è stata autorizzata **in forma scritta** dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale.

Art. 5 comma 2: in deroga al paragrafo 1, gli animali da compagnia si possono movimentare in **numero superiore a cinque**, ai fini della partecipazione a competizioni, mostre, eventi sportivi o per allenamento finalizzato a tali eventi purché di **età superiore ai sei mesi**.

Ai fini della movimentazione **nel territorio comunitario** l'animale da compagnia deve avere:

1. un **microchip** (o un **tatuaggio** chiaramente leggibile) conforme alla norma ISO 11784. Altrimenti il proprietario o la persona autorizzata deve essere in possesso del mezzo necessario per la lettura del trasponditore in occasione di qualsiasi controllo della marcatura;
2. la **vaccinazione antirabbica** in corso di validità;
3. il **PASSAPORTO EUROPEO**.

La **vaccinazione antirabbica** deve essere effettuata da un medico veterinario autorizzato, l'animale deve avere almeno **dodici settimane di età** e può essere ritenuta valida soltanto dopo che siano trascorsi **21 giorni**.

Gli animali possono essere considerati vaccinati validamente nei confronti della rabbia e quindi atti **alla movimentazione nel territorio comunitario** a partire dai **tre mesi e 21 giorni** di età.

DEROGA

Articolo 7 del Regolamento (EU) n° 576/2013: gli Stati membri possono autorizzare, in deroga all'articolo 6, lettera b), i movimenti a carattere non commerciale nel proprio territorio da un altro Stato membro di animali da compagnia con **meno di dodici settimane e non vaccinati contro la rabbia**; oppure **tra dodici e sedici settimane, vaccinati contro la rabbia**, ma che non adempiano ancora ai requisiti di validità (non sono ancora trascorsi 21 giorni) purché il proprietario o la persona autorizzata forniscano una **dichiarazione firmata** attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia **non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia** oppure gli animali da compagnia **sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti**, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità.

DEROGA

Gli Stati membri interessati a un siffatto accordo reciproco presentano alla Commissione una **domanda congiunta**; devono essere **indenni da rabbia** e questa non deve essere stata rilevata nella fauna selvatica per almeno **due anni prima** della domanda congiunta.

Nel caso di movimentazione **verso il territorio comunitario da un Paese Terzo**, è richiesto anche il **test immunologico** dopo almeno **30 giorni** dalla vaccinazione antirabbica.

Alcuni Paesi possono richiedere anche altri interventi sanitari specifici (es. trattamenti antiparassitari, stabilendo i loro tempi di effettuazione), pertanto è necessario informarsi all'ambasciata o all'ufficio consolare del Paese di destinazione. Quando si prenota un viaggio in aereo con il proprio cane o gatto, bisogna anche controllare se il volo effettua **scali** in Paesi di transito con cambi di compagnia aerea o di velivolo, perché l'animale può essere bloccato nel Paese di transito per eventuali controlli sanitari o addirittura per la quarantena.

N.B. Dal **1 gennaio del 2012** per Gran Bretagna, Svezia, Norvegia, Irlanda e Malta non è più obbligatoria la titolazione degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia.

DEROGA

Il test di titolazione degli anticorpi non è richiesto per gli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che sono oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un Paese Terzo a condizione che il proprietario o la persona autorizzata fornisca una **dichiarazione scritta** attestante che durante tale transito gli animali da compagnia **non sono entrati in contatto con animali di specie sensibili alla rabbia** e sono rimasti confinati in un **mezzo di trasporto** o nel perimetro di un **aeroporto internazionale**.

DEROGA

Articolo 11 del Regolamento (EU) n° 576/2013: gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso i propri territori da Paesi Terzi, in deroga all'articolo 10, paragrafo 1,

lettera b), di animali da compagnia con **meno di dodici settimane e non vaccinati contro la rabbia**; oppure **tra dodici e sedici settimane, vaccinati contro la rabbia**, ma che non adempiano ancora ai requisiti di validità purché il proprietario o la persona autorizzata forniscano una **dichiarazione firmata** attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia **non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia** oppure gli animali da compagnia **sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti**, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità.

Elenco dei Paesi che aderiscono alle deroghe:

	ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO (EU) NO 576/2013	ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (EU) NO 576/2013
AUSTRIA	SI	SI
BELGIUM	NO	NO
BULGARIA	SI	NO
CYPRUS	NO	NO
CZECH REPUBLIC	SI	SI
GERMANY	NO	NO
DANEMARK	SI	SI
ESTONIA	SI	SI
SPAIN	NO	NO
FINLAND	SI	NO
FRANCE	NO	NO
UNITED KINGDOM	NO	NO
GREECE	NO	NO
CROATIA	SI	NO
HUNGARY	NO	NO
IRELAND	NO	NO
ITALY	NO	NO
LITHUANIA	SI	SI
LUXEMBOURG	SI	NO
LATVIA	NO	NO
MALTA	NO	NO
NETHERLANDS	NO	NO
POLAND	NO	NO
PORTUGAL	NO	NO
ROMANIA	SI	NO
SWEDEN	NO	NO
SLOVENIA	SI	NO
SLOVAKIA	SI	NO
SWITZERLAND	SI	SI
NORWAY	NO	NO

“si” significa che il Paese accetta l’introduzione di cani e gatti nel proprio territorio;
“no” significa che il Paese rifiuta l’introduzione di cani e gatti nel proprio territorio.

Articolo 35 Regolamento CE 576/2013

Qualora dai controlli effettuati emerge che un animale da compagnia non soddisfa le condizioni previste, l'autorità competente decide, previa consultazione con il veterinario ufficiale e, ove necessario, con il proprietario o la persona autorizzata, di:

1. **rispedire** l'animale da compagnia al paese o territorio di provenienza;
2. **isolare** l'animale da compagnia sotto controllo ufficiale per il tempo necessario a soddisfare le condizioni stabilite;
3. qualora non sia possibile rispedirlo o l'isolamento non sia praticabile, **sopprimere** l'animale da compagnia in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di protezione degli animali da compagnia durante l'abbattimento.

L'**Irlanda**, dalle **24 alle 48** ore prima della partenza, richiede anche che venga certificato dal veterinario ufficiale sul Passaporto il trattamento contro **la tenia** (*echinococcus multilocularis*). **Il trattamento contro le zecche è facoltativo**. Per partire bisogna sempre aspettare 24 ore.

Malta richiede che il veterinario certifichi sul passaporto dell'animale il **trattamento antiparassitario** con praziquantel da almeno **24** ore e non oltre **120** ore prima del viaggio.

Il **Regno Unito** richiede un trattamento contro la **tenia** (*echinococcus multilocularis*), a tutti i cani da compagnia (compresi i cani di assistenza). Il trattamento deve essere somministrato da un veterinario, non meno di **24** ore e non più di **120 ore (1-5 giorni)** prima del suo orario di arrivo previsto nel Regno Unito. Non vi è alcun requisito obbligatorio per il trattamento contro le zecche.

Per entrare in **Norvegia** i cani ed i gatti devono essere sottoposti a profilassi contro *l'echinococcus multilocularis* con un preparato approvato (per esempio praziquantel oppure epsiprantel) **entro 24-120 ore** prima di entrare in Norvegia. In alternativa si accetta che gli animali vengano trattati **due volte entro i 28 giorni** precedenti l'ingresso in Norvegia e poi che continuino il trattamento **ogni 28 giorni** per l'intera durata del viaggio.

Non è possibile l'importazione di gatti e cani non vaccinati sotto i 3 mesi.

Razze di cani la cui importazione in Norvegia è vietata:

- pit bull terrier
- staffordshire terrier americano (amstaff)
- fila brasiliano
- tosa inu
- dogo argentino

La **Finlandia** richiede che i cani ed i gatti siano sottoposti a profilassi contro *l'echinococcus multilocularis* **entro 24-120 ore** prima di entrare in Finlandia. In alternativa si accetta che gli animali vengano trattati **due volte entro i 28 giorni** precedenti l'ingresso in Finlandia e che poi continuino il trattamento **ogni 28 giorni** per l'intera durata del viaggio.

Il Passaporto è valido per tutta la vita dell'animale.

DGR n. 920/2006, Determinazione 2032/2007 e Reg. CE 576/2013

Ai fini del rilascio del Passaporto europeo, è necessaria la **visita clinica** da effettuarsi nei **7 giorni** precedenti la richiesta. Se viene eseguita dal Veterinario libero professionista, sarà suo compito controllare la presenza del microchip. In questo caso non è necessaria la presenza dell'animale alla Azienda USL. La visita clinica è obbligatoria in sede del rilascio del Passaporto ed **ogni qualvolta l'animale effettui un viaggio fuori Italia**.

Le visite cliniche, i trattamenti antiparassitari, la titolazione e la vaccinazione antirabbica possono essere eseguiti e certificati sia dal medico veterinario dell'Azienda USL, sia dal libero professionista.

I medici veterinari liberi professionisti potranno effettuare la **registrazione** sul Passaporto (ma non nella banca dati regionale) di tutte le voci che non sono indicate come "**veterinario ufficiale**".

Pertanto, la **registrazione** sul Passaporto della vaccinazione antirabbica, che reca la dicitura "**veterinario ufficiale**", potrà essere effettuata soltanto dal medico veterinario dell'Azienda USL. Tuttavia, il collega libero professionista, una volta somministrato il vaccino all'animale, dovrà **attaccare sul Passaporto**, nello spazio indicato, l'**etichetta adesiva** del vaccino inoculato all'animale che il medico veterinario dell'Azienda USL dovrà registrare in banca dati e plastificare.

Dopo la visita clinica, il medico veterinario l. p. rilascerà il certificato di buona salute, che garantisce che quanto descritto corrisponde a dati obiettivi e veritieri. Il certificato ha piena efficacia giuridica nei confronti del soggetto interessato.

Il rilascio di un certificato comporta responsabilità civile e penale del professionista.

I certificati non devono essere cumulativi, non devono presentare cancellature, correzioni, sovrascritture o abrasioni.

Il certificato **non** deve essere retrodatato, postdatato, in bianco in modo tale che possa essere compilato da terzi.

Deve riportare i dati **identificativi** dell'animale (tatuaggio leggibile o microchip) e del proprietario intestatario dello stesso.

Il certificato deve essere rilasciato **in originale** (non sono ammesse fotocopie né fax).

Nel caso di vaccinazione antirabbica, il certificato deve essere rilasciato **OBBLIGATORIAMENTE** al momento della vaccinazione contro la rabbia (che si ricorda deve essere effettuata **successivamente o contestualmente** all'introduzione del microchip) e non a richiesta del proprietario.

Deve essere compilato con chiarezza e deve indicare il tipo di vaccino utilizzato, il numero di lotto, la scadenza (che non è riferita al numero di lotto ma alla validità del vaccino e può essere: annuale, biennale o triennale, a seconda del tipo di vaccino utilizzato).

In data **17 settembre 2013** la Regione Lazio con nota prot. 172075 27/10 ha stabilito che il periodo di validità della vaccinazione antirabbica è quello indicato nella specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del presidio immunizzante.

La validità del vaccino è quella indicata dalla ditta farmaceutica produttrice in relazione al tipo di vaccino utilizzato (nota ministeriale **prot. n. 3409 del 26.01.2006**):

- **Vaccino NOBIVAC rabbia INTERVET** – Richiamo vaccinale per cani, gatti e furetti: ogni 3 anni. E' possibile somministrarlo sotto ai tre mesi di età: in questo caso va fatto il richiamo.
- **Vaccino VANGUARD R PFIZER e Vaccino NOBIVAC RL** – Richiamo dopo 1 anno per la prima somministrazione, poi ogni 2 anni per le successive.
- Il **16/06/2015** sulla Gazzeta Ufficiale della Repubblica è stata pubblicata la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario **Rabisin** della Merial: tale presidio immunizzante può essere utilizzato anche in cani e gatti di un'età inferiore ai 3 mesi, in questo caso, però, è necessario un richiamo vaccinale al compimento del terzo mese.
- Il vaccino **Rabigen** ha una durata annuale.

	Nobivac Rabbia	Rabigen mono	Rabisin	Vanguard R	Nobivac RL
ditta	<i>Intervet</i>	<i>Virbac</i>	<i>Merial</i>	<i>Pfeizer</i>	<i>Intervet</i>
Specie di destinazione	Cani, gatti, volpi, furetti	Cani, gatti	Cani, gatti, bovini, ovini, cavalli	Cani, gatti, bovini, suini, ovicaprini, cavalli, furetti	cani
età della prima vaccinazione	3 mesi*	3 mesi	3 mesi**	3 mesi	3 mesi
Richiamo dopo	3 anni	1 anno	1 anno per il primo, poi 3 per i successivi per cani e gatti. Nelle altre specie, richiamo annuale	1 anno per il primo, poi 2 per i successivi	1 anno per il primo, poi 2 per i successivi

* Il vaccino Nobivac Rabbia della Intervet può essere utilizzato anche in cani, gatti e furetti di un'età inferiore ai 3 mesi: in questo caso, però, è necessario un richiamo vaccinale al compimento dei 3 o dei 6 mesi di età, a seconda della specie

** Il 16/06/2015 sulla Gazzeta Ufficiale della Repubblica è stata pubblicata la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Rabisin della Merial: tale presidio immunizzante può essere utilizzato anche in cani e gatti di un'età inferiore ai 3 mesi, in questo caso, però, è necessario un richiamo vaccinale al compimento dei 3 mesi di età. In cavallo, bovino o ovino può essere inoculato prima dei 4 mesi di età: in questo caso, però, lo schema della vaccinazione di base deve essere completato da una iniezione somministrata a partire dai 4 mesi di età.

Va consegnato al Servizio veterinario della ASL, **con cadenza almeno mensile**, il **riepilogo di tutte le vaccinazioni effettuate**, comprese quelle antirabbiche, utilizzando il **modello 12 del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54)**.

Secondo il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR n° 320/54), la gestione delle morsicature è compito del Servizio Sanitario Pubblico. Il Veterinario della ASL dovrà porre sotto **osservazione** l'animale **morsicatore** (e, se ha morso un altro animale, anche quello **morsicato**), effettuando due visite cliniche a distanza di **10 giorni** per verificare che questo non presenti sintomi clinici riconducibili alla rabbia. Se un cane di proprietà è stato morso da un animale **resosi irreperibile (fuggito)**, il proprietario potrà richiedere di mantenere il proprio cane sotto sequestro, a sue spese, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di **mesi 6** sotto vigilanza sanitaria (**art. 87 DPR 320/54**). Tale periodo è **riducibile a 3 mesi** se l'animale morsicato è già vaccinato contro la rabbia.

Solitamente il Veterinario della ASL lascia che l'animale resti presso il **proprio domicilio**, affidandone la custodia legale e la responsabilità al proprietario, il quale, tuttavia, durante il periodo di osservazione dovrà attenersi a determinati accorgimenti (*non vaccinarlo, non praticargli terapie, non spostarlo, segnalare ogni variazione del carattere*).

Quando l'infortunato si reca al Pronto Soccorso per essere medicato, **si innesca d'ufficio un meccanismo che chiama in causa il veterinario della ASL** per il controllo dell'animale morsicatore, in quanto potrebbe trasmettere il **virus della rabbia** (si trasmette con la saliva).

Se l'animale dovesse morire durante il periodo di osservazione, il proprietario deve avvisare tempestivamente il Veterinario della ASL che invierà il corpo presso un laboratorio specializzato per escludere la presenza della rabbia. Se invece, trascorso il periodo d'osservazione l'animale non avrà presentato i sintomi della malattia, sarà tutto felicemente concluso.

Obblighi del veterinario libero professionista

Ai sensi degli articoli 2, 83 e seguenti del DPR 320/54, nel caso di **morsicatura il medico veterinario l. p.** è obbligato a **segnalarla per iscritto** al Servizio veterinario della ASL di competenza, in modo tale che questo possa mettere l'animale (o gli animali) sotto osservazione.

L'omessa denuncia da parte del libero professionista comporta la responsabilità dell'effettiva esposizione di animali o persone al rischio di contrarre il virus della rabbia e l'irrogazione di una sanzione di € **516,00** da parte del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente.

LEISHMANIOSI CANINA

Le "Procedure sanitarie e misure da adottare nei casi sospetti e/o confermati di leishmaniosi canina nella Regione Lazio (Allegato A della **DGR 473/2010**)" prevedono che:

1- nei **casi sospetti** (vale a dire cani clinicamente sani con titolo IFI pari a 1/80 oppure cani negativi all'esame sierologico con sintomi compatibili con leishmaniosi), i cani dovranno essere sottoposti a **ripetizione dell'esame sierologico a distanza di 6 mesi** dal precedente da parte del veterinario libero professionista, "al fine di escludere il sospetto o di accertare il caso confermato".

2- Se la leishmaniosi viene **confermata**, il veterinario curante ha l'obbligo di **comunicarlo al proprietario e al Servizio Veterinario della ASL** competente per territorio mediante l'**Allegato A/2** previsto dalla DGR 473/2010 (se è accreditato la compilazione avviene in forma telematica, altrimenti in forma cartacea).

3- Se il **cane "confermato" decede**, il veterinario accreditato lo deve registrare telematicamente in banca dati dell'Anagrafe Canina regionale; se non è accreditato, deve trasmettere la notizia di decesso tramite certificato cartaceo alla ASL competente per territorio.

BOCCONI AVVELENATI

L'**O.M. 14 gennaio 2014** proroga l'efficacia dell'O.M. 10 febbraio 2012 di dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (3.3.2014). Stabilisce che quando il veterinario l. p. emette diagnosi di **sospetto di avvelenamento** ne deve dare immediata **comunicazione al Sindaco e al Servizio veterinario** competente per territorio. Deve inviare all'IZS per il tramite del Servizio veterinario della ASL eventuali campioni e, in caso di decesso, la carcassa, accompagnati da **referto anamnestico** utile ad indirizzare la ricerca analitica del tossico.

Legge 4 novembre 2010, n° 201

Ratifica la Convenzione Europea per la protezione degli animali da Compagnia (Strasburgo, 13-XI-1987)

1 Gli **interventi chirurgici** destinati a **modificare l'aspetto di un animale** da compagnia, o finalizzati ad altri **scopi non curativi** debbono essere **vietati**, in particolare:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'esportazione delle unghie e dei denti.

2. Saranno **autorizzate** eccezioni a tale divieto solamente:

- a) se un medico veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale.
- b) per impedire la riproduzione.

Nota DGSAF 0000766-P-17/01/2012 Ministero della Salute

Stabilisce che per identificare i gatti delle colonie feline va effettuata l'apicectomia auricolare con il soggetto in anestesia profonda, dopo la sterilizzazione, asportando la punta del padiglione fino a **7 millimetri** dall'estremità della pinna stessa.

Nota Ministero della Salute Prot. 4902-16/03/2011-DGSA-P

Il Ministro della Salute F. Fazio ha dichiarato che fra le **eccezioni al divieto di caudotomia** sono inclusi anche i **cani impegnati in attività venatorie**, nell'interesse dell'animale. Nella fattispecie, egli ha precisato che, eccezionalmente, sussiste la possibilità, di effettuare interventi chirurgici non curativi ma ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria che nell'interesse dell'animale. Tali motivazioni devono essere rilevate da un medico veterinario, il quale, pertanto, se ne assume la piena responsabilità.

Tali attività vengono svolte in particolari condizioni ambientali, con fitta vegetazione e, comportando un elevato impegno motorio, espongono il cane a un maggiore rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda, che si ripercuotono sullo stato di salute e sul benessere dell'animale. Inoltre, è stato anche precisato che qualora l'intervento chirurgico venisse praticato a scopo terapeutico nel cane adulto, tale intervento non sarebbe esente da maggiori rischi per l'animale a causa della più intensa invasività e dell'impatto sul benessere psicofisico dell'animale.

Pertanto, il medico veterinario, sarebbe autorizzato ad effettuare la **caudotomia a scopo preventivo** sui cani impegnati in tali attività, attenendosi alle adeguate pratiche veterinarie, effettuando l'intervento **entro la prima settimana di vita del cane**, utilizzando l'**anestesia** e rilasciando un **certificato** in cui siano spiegate le motivazioni di tale intervento.

Obblighi del proprietario

La responsabilità del proprietario di animali è disciplinata dall'art. **672 c.p.** Prevede che chiunque lasci libero o non custodisca con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affidi la custodia a persona inesperta è perseguibile per **omessa custodia e malgoverno di animali**.

Per tale illecito è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da **25 a 258 euro**.

Per animali pericolosi non si intendono soltanto gli animali temibili per una caratteristica ferocia naturale o istintiva, ma anche gli animali domestici in specifiche circostanze.

Ai fini della sanzione penale conta l'**omessa vigilanza di chi detiene un potere "di fatto" sul cane**.

È quanto emerge dalla **sentenza 8875/11**, emessa dalla quarta sezione penale. Secondo i giudici per integrare la contravvenzione ex articolo 672 Cp non rileva la "proprietà" del cane in senso civilistico. La norma del Codice, infatti, è dettata per proteggere l'incolumità pubblica: la sanzione penale scatta dunque anche per il detentore che ne ha la responsabilità.

(Cass. Sez III Civ n. 16809/1908)

Quando la detenzione diventa allevamento?

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 866 DEL 18 DICEMBRE 2006

OGGETTO: Recepimento “Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003” (DGR 866/2006).

Si intende per “*allevamento di cani e gatti*” la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o la produzione di 30 cuccioli per anno; per le razze e loro incroci incluse nella L.R. Lazio 33/03, si intende per allevamento il possesso o la detenzione di 5 cani potenziali riproduttori.

LA COMPRAVENDITA DI ANIMALI

La compravendita di un animale è un **contratto** tra venditore ed acquirente disciplinato dal **codice civile**, in base al quale il compratore deve corrispondere il prezzo pattuito per ottenere in cambio l’animale e ogni diritto su di esso (**art. 1476**). A tutela dell’acquirente, il venditore deve garantire che l’animale venduto non possieda **vizi redibitori** che lo rendano inidoneo all’uso a cui è destinato o che ne riducano in modo apprezzabile il valore. Tali vizi devono essere **precedenti** (ma non rilevabili) rispetto al momento del passaggio di proprietà, e devono altresì implicare un apprezzabile **decremento** del valore dell’animale.

La denuncia al venditore va fatta entro otto giorni dalla scoperta del vizio e comunque non oltre un anno dall’acquisizione dell’animale, pena la prescrizione. Da ciò si evince l’importanza della visita clinica da parte di un **medico veterinario** prima della stipula del contratto di compravendita, volta a verificare lo stato di salute dell’animale. In caso di vizio redibitorio, lo stesso veterinario sarà chiamato a rispondere delle proprie dichiarazioni e si valuterà la sua responsabilità professionale.

La D.G.R. 18/12/06 n° 866 Recepimento “Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003 ed il Regolamento del Comune di Roma sulla Tutela degli animali, all’art. 20 disciplinano la compravendita di animali e precisamente prevedono che ogni esercente debba rilasciare al nuovo proprietario:

- **un certificato veterinario di buona salute redatto non più tardi delle 48 ore antecedenti la vendita dell’animale;**
- **la documentazione di scorta dell’animale;**
- **una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in questione;**
- **Informazioni scritte sugli obblighi di legge e regolamenti.**

Se viene adottato un animale randagio, ai sensi della Legge **281/91** e della L.R. **34/97**, c’è l’**obbligo di sterilizzazione (maschi e femmine)**.

La Legge quadro **281/1991, art. 2 comma 5**, prevede che i cani vaganti non identificati catturati, nonché i cani ospitati presso i canili, se non reclamati entro il termine di **sessanta giorni** possano essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili. Tuttavia in caso di adozione, va però precisato che l’assegnazione della piena proprietà del cane è sottoposta alla condizione risolutiva che non venga eseguita la rivendicazione dal precedente proprietario entro il termine tassativo di **un anno** come previsto dall’**articolo 929 del Codice Civile**.

A cura di: dott.ssa Francesca Bellini